
DETERMINAZIONE DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Prot n 02 del 03/01/2023

Oggetto: Presa d'atto Ordinanza n 3961/2022 del Giudice del Lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata-Sezione Lavoro – Procedimento R.G. n 2633/2022. Accoglimento ricorso avverso licenziamento per giusta causa del dipendente codice 103 del Libro Unico. Reintegro nel posto di lavoro.

Visto:

- il decreto della Commissione Straordinaria n 31 del 27/10/2022 di nomina per la durata di un triennio dell'Amministratore Unico della Prima Vera srl, società a capitale interamente pubblico, di cui il Comune di Torre Annunziata è socio unico;
- il verbale di Assemblea Ordinaria dei Soci del 18/11/2022 di presa d'atto e ratifica del decreto di nomina ad Amministratore Unico della società Prima Vera;

Letta la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Procedimento, allegata al presente atto, che si condivide in pieno e si intende qui integralmente riportata;

Richiamati

- i principi e le disposizioni contenute nella L. 6 novembre 2012, n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;
- i principi e le disposizioni del Dlgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 37 sugli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- il disposto dell'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990 n 241, in forza del quale il responsabile unico del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche e il provvedimento finale di aggiudicazione definitiva devono astenersi in caso di conflitti di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Accertata:

- l'osservanza, da parte del responsabile unico del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura, delle misure di prevenzione della corruzione specificatamente previste per l'area, a maggiore rischio di corruzione, costituita dalle procedure di scelta del contraente, e contenute nel vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), nonché l'osservanza delle misure di trasparenza contenute nel Programma Triennale della Trasparenza e della Integrità (PTTI), costituente una sezione del PTPC;

- l'osservanza, da parte del responsabile unico del procedimento, e di tutti i soggetti coinvolti nella presente procedura, delle Linee Guida, degli orientamenti e delle disposizioni impartite nelle determinazioni e deliberazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Vista

- l'Ordinanza del Giudice del lavoro presso il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, n 3961/2022 del 28/12/2022 comunicata il 29/12/2022 resa nel procedimento ivi pendente con RG 2633/2022;

Ritenuto

- di dover dare esecuzione a quanto disposto dal Giudice del Lavoro con l'Ordinanza di cui sopra con espressa riserva di opposizione ex art. 1 comma 51 L.92/2012;

DETERMINA

1. di dare atto che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190/2012 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'adozione del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'Ordinanza n 3961/2022 del 28/12/2022 del Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Tritto, presso il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, resa nel procedimento ivi pendente con RG n 2633/2022;
3. di disporre, in esecuzione di quanto disposto dal Giudice del lavoro, la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro, previo accertamento della idoneità alla mansione specifica di operatore ecologico da parte del Medico Competente;
4. di riconoscere in favore dello stesso il pagamento di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e alla regolarizzazione della situazione contributiva dalla data del licenziamento fino alla data di reintegro;
5. di riservarsi di produrre con successivo atto opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 avverso l'Ordinanza n 3961/2022 del 28/12/2022 nei termini di legge.

L'Amministratore Unico
dr Eugenio PISCINO

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Oggetto: Presa d'atto Ordinanza n 3961/2022 del Giudice del lavoro del Tribunale Ordinario di Torre Annunziata-Sezione Lavoro – Procedimento R.G. n 2633/2022. Accoglimento ricorso avverso licenziamento per giusta causa del dipendente codice 103 del Libro Unico. Reintegro nel posto di lavoro.

Premesso che:

- con lettera raccomandata A/R Prot. C.S. n 40 del 24/02/2022 si notificava al dipendente codice 103 del Libro Unico inquadrato nel livello 2, posizione parametrale A, del CCNL “Igiene Ambientale - Aziende Municipalizzate” con la mansione specifica di operatore ecologico, ai sensi e per gli effetti dell’art. 68 comma 1 lett. f), il licenziamento senza preavviso per giusta causa per aver assunto una condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza fondamentali per il prosieguo del rapporto lavorativo e specificatamente per la violazione delle norme di cui all’art. 66 comma 1 lett. g) e comma 2 del CCNL di riferimento e degli artt. 5 e 6 del Codice Etico Aziendale;
- avverso il provvedimento di licenziamento il dipendente rappresentato e difeso dagli avvocati G.A. e M.F.L. elettivamente domiciliati in Torre Annunziata notificava a Prima Vera a mezzo pec del 02/03/2022 una impugnativa di licenziamento preavvertendo che in mancanza di revoca spontanea del licenziamento avrebbe provveduto a tutelare le proprie ragioni nelle sedi giudiziarie competenti;
- in data 25/05/2022 veniva notificato a Prima Vera, a mezzo pec, un ricorso ex art. 1 comma 47 e seguenti della legge n 92/2021 acquisito al protocollo della società C.R. n 377 del 26/05/2022, promosso dal dipendente in questione innanzi al Tribunale Civile di Torre Annunziata - Sezione Lavoro, depositato in data 17/05/2022, volto a ottenere l’annullamento del licenziamento per giusta causa;
- il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Torre Annunziata, dott.ssa Francesca Tritto, assegnato al procedimento il R.G. n 2633/2022, fissava per le ore 12:00 del 07/07/2022 l’udienza per la comparizione delle parti;
- con Determinazione dell’Amministratore Unico Prot. n 171 del 08/06/2022 si conferiva all’Avv. Antonella Sindona, iscritta all’Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata al n 1394, con studio in Torre Annunziata (Na), l’incarico di resistere in giudizio nel procedimento;

Atteso che

- a seguito delle udienze tenutesi nei giorni 07/07/2022, 13/10/2022 e 15/12/2022 dove venivano esaminate e discusse le istanze istruttorie, valutata la documentazione prodotta dalle parti, il Giudice del Lavoro si riservava la decisione;

Preso atto che

- con Ordinanza n 3961/2022 del 28/12/2022 notificata alle parti in data 29/12/2022 il Giudice del Lavoro, dott.ssa Francesca Tritto,
 - a) accoglieva il ricorso prodotto dal lavoratore;
 - b) dichiarava la nullità del licenziamento irrogato al dipendente;
 - c) condannava la società Prima Vera alla reintegrazione del dipendente - nel posto di lavoro e con le mansioni che aveva al momento del licenziamento;

- d) condannava la società al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e alla regolarizzazione della situazione contributiva dalla data del licenziamento fino alla data di reintegro;
- e) compensava le spese di lite;
- con pec del 30/12/2022 il dipendente per il tramite dei propri legali, in esecuzione dell'Ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata, comunicava la propria disponibilità alla ripresa immediata dell'attività lavorativa;

Ritenuto:

- dover dare esecuzione alla Ordinanza n 3961/2022 del 28/12/2022 emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione Lavoro;
- di riservarsi di produrre avverso l'Ordinanza opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 nei termini di legge;

per tutto ciò in premessa si propone

1. di prendere atto dell'Ordinanza n 3961/2022 del 28/12/2022, resa nel procedimento pendente con RG n 2633/2022, notificata alle parti in data 29/12/2022, emessa dal Tribunale Ordinario di Torre Annunziata - Sezione Lavoro - con la quale il Giudice del Lavoro ha:
 - a) accolto il ricorso avverso il licenziamento per giusta causa prodotto dal dipendente codice 103 del Libro Unico, dichiarando la nullità del licenziamento irrogato;
 - b) condannato la società Prima Vera alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro e con le mansioni che aveva al momento del licenziamento;
 - c) condannato la società al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e alla regolarizzazione della situazione contributiva dalla data del licenziamento fino alla data di reintegro;
 - d) compensato le spese di lite;
2. di disporre, in esecuzione di quanto disposto dal Giudice del lavoro, la reintegra del dipendente nel posto di lavoro previo accertamento della idoneità alla mansione specifica di operatore ecologico da parte del Medico Competente;
3. di riconoscere in favore dello stesso il pagamento di una somma pari a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto e alla regolarizzazione della situazione contributiva dalla data del licenziamento fino alla data di reintegro;
4. di riservarsi di produrre con successivo atto opposizione ex art. 1 comma 51 L. 92/2012 avverso l'Ordinanza n 3961/2022 del 28/12/2022 nei termini di legge.

Il Responsabile del Procedimento
Giovanni Conte